



CAMERA DI COMMERCIO
DELL'EMILIA

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

n. 12 del 16/10/2023

Oggetto: Affidamento del patrocinio legale dell'Ente davanti al Tribunale di Parma nel ricorso per opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento promosso da Luca Marola in proprio ed in qualità di socio accomandatario di MABI.2 SAS di Marola e C.

IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO che in data 12 luglio 2023, in esito agli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 219/2016, al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018 e al Decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 97 del 23/06/2023, è stata costituita, quale accorpamento tra le Camere di Commercio di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, la Camera di Commercio dell'Emilia;

VISTI i seguenti atti:

- determinazione presidenziale d'urgenza n. 1 del 12 luglio 2023 "Avvenuta costituzione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dell'Emilia – incarico di Segretario Generale facente funzioni;
- determinazione presidenziale d'urgenza n. 3 del 12 luglio 2023 "Avvenuta costituzione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dell'Emilia – primi adempimenti urgenti e indifferibili per assicurare il funzionamento dell'ente;
- determinazione presidenziale d'urgenza n. 4 del 12 luglio 2023 "Avvenuta costituzione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dell'Emilia - assetto organizzativo transitorio a garanzia della continuità amministrativa";

tutte ratificate dalla Giunta camerale nella seduta del 28/7/2023;

CONSIDERATO in particolare che nella determina presidenziale d'urgenza n. 3 del 12 luglio 2023 si dispone che, in base all'art. 3 comma 4 del D.M. 16/02/2018, i Regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale delle preesistenti camere di commercio, armonizzati e assunti dai Commissari straordinari, in vista dell'accorpamento restano in vigore finì a quando non vengono adottati i corrispondenti regolamenti e atti amministrativi a contenuto generale della Camera di Commercio dell'Emilia, nonché di applicare i regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale della Camera di commercio di Parma, dove insiste la sede legale, in presenza di regolamenti e atti amministrativi non ancora armonizzati e contrastanti;

CONSIDERATO, altresì, che nel caso di specie vengono in considerazione i seguenti regolamenti:

- Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi (della Camera di commercio di Parma);
- Regolamento della Camera di commercio di Reggio Emilia per il conferimento di incarichi di rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'assistenza e la domiciliazione" ed



CAMERA DI COMMERCIO DELL'EMILIA

allegato elenco degli avvocati per incarichi legali (aggiornato da ultimo con determinazione del Segretario Generale della Camera di commercio di Reggio Emilia n. 155/2022);

VISTO che la Camera di Commercio dell'Emilia è stata convenuta in giudizio davanti al Tribunale Ordinario di Parma a seguito della proposizione, da parte del Sig. Luca Marola, in proprio ed in qualità di socio accomandatario della società MABI.2 sas di Marola e C., di un ricorso per opposizione ad ordinanza -ingiunzione di pagamento n. 198/2023 emessa dalla Camera di Commercio di Parma il 16/06/2023 per la somma complessiva di € 565,00;

CONSIDERATO che il ricorso in questione è stato presentato per chiedere: *“la nullità dell’ordinanza ingiunzione n. 2023/198 emessa dalla Camera di Commercio di Parma in data 16/06/2023 e notificata in data 26/06/2023 e delle sanzioni accessorie. Con vittoria di spese e competenze”*;

PRESO ATTO che la prima udienza del procedimento in parola è stata fissata per il 21/11/2023;

RITENUTO DOVEROSO che l'Ente si adoperi per esplicitare e far valere in giudizio le ragioni del proprio agire;

RICHIAMATO il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi della Camera di commercio di Parma, ed in particolare l'art. 15 che attribuisce al Segretario Generale, tra le altre funzioni, anche quella di promuovere le liti e resistere alle stesse, con poteri di conciliazione e transazione;

CONSIDERATO che l'Ente non è dotato di un'avvocatura-ufficio legale interno, per cui la difesa in giudizio della Camera di Commercio dell'Emilia deve avvenire per il tramite di un soggetto esterno in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento del patrocinio in parola;

VISTO l'art. 8 del sopra citato “Regolamento per il conferimento di incarichi di rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'assistenza e la domiciliazione” della Camera di commercio di Reggio Emilia il quale prevede al comma 1, tra i criteri ispiratori per il conferimento di incarichi, la specializzazione e le esperienze maturate dal professionista ed al comma 7 la possibilità di prescindere dalla consultazione di una pluralità di professionisti qualora per la particolare natura e specificità della causa si renda opportuno rivolgersi a specialisti della materia oggetto del ricorso;

RICHIAMATI:

- l'articolo 13 del D. Lgs. n. 36/2023, il quale stabilisce che le disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto;
- l'articolo 56, comma 1 lettera h) del citato decreto il quale ha previsto che le disposizioni relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici concernenti i servizi legali di patrocinio e connessi (in continuità con l'articolo 17, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 50/2016);



RICHIAMATA la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 6 giugno 2019 C264/2018, il cui intervento ha evidenziato che la rappresentanza legale in giudizio si configura nell'ambito di un rapporto "intuitu personae" tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza, laddove precisa, al punto 35 e seguenti:

"35... occorre rilevare che l'articolo 10, lettera d), i) e ii), della direttiva 2014/24 non esclude dall'ambito di applicazione di detta direttiva ... unicamente la rappresentanza legale del suo cliente nell'ambito di un procedimento dinanzi a un organo internazionale di arbitrato o di conciliazione, dinanzi ai giudici o alle autorità pubbliche di uno Stato membro o di un paese terzo, nonché dinanzi ai giudici o alle istituzioni internazionali, ma anche la consulenza legale fornita nell'ambito della preparazione o dell'eventualità di un siffatto procedimento. Simili prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza.

36 Orbene, da un lato, un siffatto rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla libera scelta del suo difensore e dalla fiducia che unisce il cliente al suo avvocato, rende difficile la descrizione oggettiva della qualità che si attende dai servizi da prestare.

37 Dall'altro, la riservatezza del rapporto tra avvocato e cliente, il cui oggetto consiste, in particolare nelle circostanze descritte al punto 35 della presente sentenza, tanto nel salvaguardare il pieno esercizio dei diritti della difesa dei singoli quanto nel tutelare il requisito secondo il quale ogni singolo deve avere la possibilità di rivolgersi con piena libertà al proprio avvocato (v., in tal senso, sentenza del 18 maggio 1982, AM & S Europe/Commissione, 155/79, EU:C:1982:157, punto 18), potrebbe essere minacciata dall'obbligo, incombente sull'amministrazione aggiudicatrice, di precisare le condizioni di attribuzione di un siffatto appalto nonché la pubblicità che deve essere data a tali condizioni". Tale impostazione è stata recepita anche dalla magistratura contabile con la sentenza n. 509 dell'8 giugno 2021 della Corte dei Conti, Sezione Regione Lazio, la quale ha chiarito che l'affidamento di incarichi di patrocinio legale della Pubblica Amministrazione non è soggetto a procedure di evidenza pubblica, essendo possibile, per la particolare natura dell'incarico, procedere all'affidamento diretto e fiduciario;

DATO ATTO che l'Avv. Cristina Perelli:

- è iscritta nell'elenco degli avvocati per affidamento di incarichi legali allegato al Regolamento sopra citato,
- è iscritta al n. 3105 dell'ordine degli Avvocati di Bologna dal 22/11/1993 e dal 2006 è ammessa al patrocinio avanti alla Suprema Corte di Cassazione ed alle Giurisdizioni Superiori;
- è stata incaricata di rappresentare l'Ente nel giudizio promosso dall'attuale ricorrente Luca Marola, in proprio e quale socio accomandatario di MABI.2 SAS di Marola e C., in opposizione a ordinanze - ingiunzioni di pagamento emesse nell'anno 2022 dalla Camera di Commercio di Parma (si richiama la determinazione n. 6/2023 del Segretario Generale della Camera di Parma); incarico di oggetto analogo a quello di cui trattasi;
- vanta una collaborazione ultraventennale con l'Unione Regionale delle Camere di commercio dell'Emilia-Romagna, per la quale ha svolto attività professionale di assistenza legale stragiudiziale, occupandosi della redazione di pareri scritti, interpretazione e approfondimento delle normative statali e regionali che attengono all'attività del sistema delle Camere di Commercio, con riguardo (oltre che alla disciplina relativa alla gestione del personale, alle gare ed appalti ed al diritto



annuale), nello specifico della materia che qui rileva, alle problematiche riguardanti la regolazione del mercato, nel cui alveo il sistema camerale ha incardinato le competenze derivanti dall'art. 17 della L. 689/1981 – Modifiche al sistema penale (autorità competente a ricevere il rapporto redatto dall'organo accertatore in relazione alla materia alla quale si riferisce la violazione); la professionista in parola ha inoltre svolto attività di assistenza e rappresentanza giudiziale nei processi civili, amministrativi e tributari per le Camere di Commercio dell'Emilia Romagna;

PRESA VISIONE del preventivo trasmesso dall'Avv. Cristina Perelli di Bologna (nostro prot. 0024030/2023) pari ad € 600,00 (oltre a rimborso delle spese generali 15% e CPA 4%) formulato utilizzando al valore minimo i parametri forensi di cui al D.M. 55/2014 come modificato dal DM 147 del 13.8.2022, ed applicando agli stessi un'ulteriore riduzione;

PRESO ATTO che la professionista ha aderito al regime forfettario, regime agevolato che si tramuta in un beneficio economico per l'Ente in termine di riduzione dei costi;

RITENUTO pertanto di procedere all'affidamento della rappresentanza in giudizio dell'Ente, sulla scorta di quanto sopra esposto, individuando nell'Avv. Cristina Perelli il legale al quale affidare il patrocinio legale della Camera di commercio dell'Emilia, convenuta davanti al Tribunale Ordinario di Parma con ricorso per opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento n. 198/2023 emessa dalla Camera di Commercio di Parma il 16/06/2023 per la somma complessiva di € 565,00;

RITENUTO necessario disporre l'utilizzo della somma occorrente alla copertura delle spese legali e degli onorari dovuti al legale incaricato, come indicato dallo stesso, nelle cifre sopra evidenziate;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento da parte dell'ufficio contabilità, come da documentazione agli atti d'ufficio;

DETERMINA

- a) che la Camera di commercio dell'Emilia si costituisca nel giudizio davanti al Tribunale di Parma per resistere al ricorso promosso da Luca Marola, in proprio e quale socio accomandatario di MABI.2 SAS di Marola e C., in opposizione ad ordinanza - ingiunzione di pagamento n. 198/2023 emessa dalla Camera di Commercio di Parma il 16/06/2023;
- b) di conferire, per le motivazioni espresse in premessa, all'Avv. Cristina Perelli (iscritta all'ordine degli Avvocati di Bologna dal 22/11/1993 al n. 3105) l'incarico di rappresentare l'Ente nel giudizio di cui al punto a);
- c) di approvare le “Condizioni per lo svolgimento del patrocinio legale davanti al Tribunale ordinario di Parma nel giudizio di opposizione ad ordinanza–ingiunzione di pagamento comminata dalla Camera di commercio di Parma”, allegate al presente atto quale parte integrante ed essenziale dello stesso;
- d) di dare atto che l'onere stimato di € 818,00 (onnicomprensivo di diritti, onorari, spese e rimborsi eventuali) trova copertura nel sottoconto 325043 (oneri legali e risarcimenti) c.d.c BD02 prenotazione di spesa n. 208/2023;



CAMERA DI COMMERCIO
DELL'EMILIA

e) di disporre la pubblicazione dell'atto all'Albo camerale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Paola Mezzadri)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Dott.ssa Manuela Zilli)

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
(Dott. Michelangelo Dalla Riva)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



**ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N.
12 DEL 16/10/2023**

**CONDIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL PATROCINIO LEGALE DAVANTI
AL TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE AD
ORDINANZE –INGIUNZIONI DI PAGAMENTO COMMUNATE DALLA CAMERA
DI COMMERCIO DI PARMA.**

CIG Z493CDF159

OGGETTO DELL'INCARICO

L'incarico ha ad oggetto il patrocinio legale dell'Ente in qualità di convenuto nel ricorso promosso da parte del Sig. Luca Marola, in proprio ed in qualità di socio accomandatario della società MABI.2 sas di Marola e C., ricorso avente ad oggetto l'opposizione ad ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 198 emessa dall'Ente nell'anno 2023 per la somma complessiva di € 565,00.

L'udienza di comparizione è fissata il 21/11/2023.

DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio decorre dalla data di ricezione della lettera d'incarico inviata via PEC all'indirizzo dichiarato dall'Avv. Cristina Perelli e si protrarrà per il tempo necessario alla definizione del procedimento avanti al Tribunale di Parma.

COMPENSO

All'Avv. Cristina Perelli verrà riconosciuto un compenso professionale determinato in linea ai parametri forensi di cui al Decreto Ministeriale del 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal Decreto 13 agosto 2022, n. 147, pari ad € 600,00 oltre ad accessori di legge (15% spese generali e cassa previdenziale 4%) ed al rimborso delle spese di trasferta (esenti) se rendicontate.

L'Avv. Cristina Perelli dichiara di essere assoggettata dall'anno 2023 al regime agevolato forfettario e pertanto le fatture emesse non saranno soggette ad IVA, né alla ritenuta d'acconto.

PAGAMENTO

Il compenso sarà corrisposto a conclusione del procedimento, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura emessa in modalità elettronica. Codice Univoco Ufficio: UFAWVA.

Se richiesto dal professionista incaricato, l'Ente prevede la possibilità di erogare un acconto pari al 50% della somma preventivata (oltre spese generali e cassa previdenziale) una volta avvenuta la costituzione in giudizio per l'udienza fissata il 21/02/2023.

Il saldo verrà liquidato alla conclusione del giudizio.

LUOGO E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

L'incarico verrà eseguito all'Avv. Cristina Perelli presso il proprio studio, sotto la propria responsabilità.



Il legale comunicherà con la massima celerità l'avvenuta costituzione in giudizio e si impegna ad aggiornare costantemente l'Ente sull'attività svolta.

TERMINE DI DEPOSITO DELL'ATTO DI COSTITUZIONE

L'atto di costituzione in giudizio deve essere depositato in tempo utile per l'udienza del 21/11/2023.

Il mancato rispetto di tale termine comporterà l'addebito di una penale pari ad € 100,00 per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti dal ritardo nell'adempimento.

RESPONSABILITÀ DELL'ENTE COMMITTENTE

L'Ente si impegna a mettere a disposizione del professionista tutte le informazioni e la documentazione in proprio possesso che possa essere funzionale allo svolgimento dell'incarico.

La Camera di Commercio si intende sollevata da ogni onere sociale e/o previdenziale, nonché da responsabilità per infortuni e/o danni che vengano arrecati al professionista o a terzi nel corso e per l'espletamento dell'incarico.

OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'incaricato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari posti a suo carico dall'art. 3 della Legge 136/2010.

FORO COMPETENTE

Competente a decidere in ordine alle controversie che dovessero sorgere dal presente contratto sarà esclusivamente il Foro di Parma.